

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N.RO 139 DEL 10 MAGGIO 1996

IL SINDACO

Vista la relazione in data 26.09.1995, riflettente sopralluogo congiunto dell'Ufficio Tecnico Comunale con la Polizia Municipale, con la quale si evidenzia che il << Castello Chiaramonte >> sito in C/da Castello, agro di Palma di Montechiaro, è bene monumentale sottoposto a vincolo ai sensi della legge n. 1089/39 e ricade all'interno della fascia sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 431/85, risulta di proprietà della ditta Vallesinella s.a.s. residente a Roma, in Viale Cortina D'Ampezzo n. 60 e presenta gravi anomalie strutturali che fanno paventare imminente pericolo di crolli con grave pregiudizio per la pubblica incolumità;

Considerato che a detto Castello affluiscono quotidianamente molti visitatori, sia per rendere omaggio alla venerata statua della Madonna ~~che~~ che vi si trova ospitata, sia a ragione dei legami esistenti tra detto Castello e la storia che il Tomasi narra nel suo celebre romanzo il "Gattopardo";

Ritenuto necessario intervenire a tutela della incolumità di quanti, per ragioni di studio, di religione e di lavoro, frequentano il Castello e le sue immediate vicinanze;

Accertato che trattasi di questione contingibile ed urgente in materia di incolumità pubblica;

Visto l'art. 38, secondo comma, della legge 8 Giugno 1990, n. 142;

Sentito l'U.T.C.;

O R D I N A

alla ditta VALLESINELLA s.a.s., specificata in premessa, nella qualità dianzi spiegata e agli aventi competenza nella amministrazione del Castello di cui trattasi, di immediatamente predisporre tutti i mezzi necessari ad impedire il crollo delle strutture pericolanti del Castello o comunque atti ad impedire che dagli eventuali crolli derivi danno a persone e cose.

DA' NOTIZIA

a mezzo della pubblicazione della presente all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, a tutta la popolazione dello stato di dissesto statico in cui versa il Castello e del conseguenziale pericolo cui andrebbero incontro coloro che avessero a trovarsi all'interno e nelle vicinanze del Castello stesso.

DA' MANDATO

alla Polizia Municipale e agli agenti della forza Pubblica di impedire alle persone, specie in occasione delle processioni e delle feste religiose che normalmente fanno capo alla località di cui sopra, di accedere sia al Castello sia nelle immediate vicinanze di esso.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto di Agrigento (d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Palermo nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Notificare la presente a:

- 1) Ditta VALLESINELLA-s.a.s. -Via Cortina D'Ampezzo n. 60 -ROMA-
- 2) Clero di Palma di Montechiaro
- 3) Curia Vescovile di Agrigento
- 4) Commissariato di P.S.
- 5) Comando Stazione Carabinieri
- 6) Comando Polizia Municipale 92020 PALMA DI MONTECHIARO

DARE NOTIZIA TRAMITE

- 1) Affissione all'Albo Pretorio del Comune
- 2) distribuzione ai pubblici esercizi
- 3) distribuzione a tutti gli istituti Scolastici
- 4) distribuzione a tutti gli Uffici Pubblici.

Dalla Residenza Municipale, 10 Maggio 1996

Il Proponente

Il Sindaco

77
DIREZIONE
MUNICIPALE